



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 03/10/2011

CC N. 51

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO IN DATA 20.9.2010 DAL CONS. RONCHI (PD) IN MERITO A "ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ, RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI"

L'anno duemilaundici addì tre del mese di Ottobre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale D'Arrigo Antonio.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Gasparini Daniela	P.D.	X		17 - Berlino Giuseppe	P.D.L.	X	
2 - Gasparini Alessandro	P.D.	X		18 - Scaffidi Francesco	P.D.L.	X	
3 - Ronchi Andrea	P.D.	X		19 - Cesarano Ciro	P.D.L.		X
4 - Marsiglia Franco	P.D.	X		20 - Di Lauro Angelo	P.D.L.	X	
5 - Catania Andrea	P.D.	X		21 - Malavolta Riccardo	P.D.L.	X	
6 - Sacco Giuseppe	P.D.	X		22 - Visentin Riccardo	P.D.L.	X	
7 - Grazzi Francesco	P.D.	X		23 - Acquati Piergiorgio	P.D.L.	X	
8 - Ruffa Ivano	P.D.	X		24 - Gandini Stefano	P.D.L.	X	
9 - Russomando Damiano	P.D.	X		25 - Boiocchi Simone	LEGA N.		X
10 - Seggio Giuseppe	P.D.	X		26 - Fumagalli Cristiano	LEGA N.		X
11 - Martino Raffaele	P.D.	X		27 - Cattaneo Paolo	I.D.V.	X	
12 - Gatto Gerardo	P.D.	X		28 - Quattrocchi Marco	I.D.V.	X	
13 - Muscio Nicola	P.D.	X		29 - Tediosi Aldo	R.C.	X	
14 - Bartolomeo Patrizia	P.D.		X	30 - Menegardo Mattia	SIN. e LIBERTA`	X	
15 - Strani Natalia	P.D.	X		31 - Zonca Enrico	CITT. INS.-M.P.A.	X	
16 - Lio Carlo	P.D.L.	X					

Componenti presenti n. 27.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 40853

OGGETTO

**O.D.G. PRESENTATO IN DATA 20.9.2010 DAL CONS. RONCHI (PD) IN MERITO A
“ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ,
RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI”**

Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo

Premesso che:

- Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona (testatore), dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
- La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
- In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che *"nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"* e che *"la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che *"la libertà personale è inviolabile"*, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone – come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie.

Considerato che:

- La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, art. 1 Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale).
- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che *"i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione"*.

Preso atto che:

- Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che *"il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato..."*, all'art 35 sancisce che *"il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona"*. Inoltre all'art 38 si afferma che *"il medico deve attenersi, ... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato"*.

Valutato altresì che:

- Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

Rilevato che:

- In merito alla discussione aperta nel Parlamento e nel Paese in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (cosiddetto "testamento biologico") è volontà politica di questa Amministrazione di tutelare i diritti di ogni singola persona a compiere le proprie scelte in piena libertà e nello stesso tempo favorire, con iniziative concrete, l'estensione dei diritti civili, pur riconoscendo l'estrema delicatezza delle questioni che riguardano i trattamenti clinici di fine vita, sia dal punto di vista etico-scientifico, sia sotto l'aspetto ancor più sensibile dei convincimenti religiosi;
- E' comunque auspicato da parte di questa Amministrazione che su tale materia si giunga in tempi rapidi all'approvazione di un'apposita legge che regolamenti le modalità con cui rendere possibile, a chi ne senta il bisogno, di depositare e dunque rendere cogenti le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita;
- E' inoltre convincimento di questa Amministrazione che nessuno può essere assoggettato a trattamento terapeutico contro la sua volontà;

Rilevato inoltre che:

- I comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini degli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevole di tutela;
- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine di vita.

Considerato inoltre che:

- La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;
- La Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli ed Englaro;
- In assenza di una normativa nazionale in materia esistono, in vario modo formulate, le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente; dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia.
- In questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

- Impegna il Sindaco e la Giunta

- Ad istituire un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà") al fine della raccolta e conservazione degli stessi. In particolare con questo registro, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Cinisello Balsamo, verranno raccolti i testamenti biologici - ordinati per numero progressivo - al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.
- di porre in essere - per le motivazioni espresse in narrativa - tutti gli adempimenti necessari all'istituzione di un registro che raccolga i testamenti biologici;

- di dare atto che tale registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Cinisello Balsamo e ha come finalità la raccolta e conservazione dei testamenti biologici con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza - ordinati per numero progressivo;
- di dare altresì atto che tale registro sarà tenuto presso lo sportello al cittadino del Comune di Cinisello Balsamo e raccoglierà i testamenti biologici redatti esclusivamente secondo lo schema di atto appositamente predisposto da questa amministrazione;

- Invita il Parlamento

- Ad approvare in tempi rapidi un'apposita legge che regolamenti le modalità con cui rendere possibile depositare e rendere cogenti le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. Il Consigliere Ronchi illustra l'argomento. Si accende una discussione... omissis... (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale assume temporaneamente la presidenza il Vicepresidente Seggio.

Al termine della discussione il Consigliere Malavolta chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il seguente risultato:

GASPARINI DANIELA	Presente	
GASPARINI ALESSANDRO	Presente	
RONCHI ANDREA	Presente	
MARSIGLIA FRANCO	Presente	
CATANIA ANDREA	Presente	
SACCO GIUSEPPE	Presente	
GRAZZI FRANCESCO	Presente	
RUFFA IVANO	Presente	
RUSSOMANDO DAMIANO	Presente	
SEGGIO GIUSEPPE	Presente	
MARTINO RAFFAELE	Presente	
GATTO GERARDO	Presente	
MUSCIO NICOLA	Presente	
BARTOLOMEO PATRIZIA		Assente
STRANI NATALIA	Presente	
LIO CARLO		Assente
BERLINO GIUSEPPE	Presente	
SCAFFIDI FRANCESCO	Presente	
CESARANO CIRO		Assente
DI LAURO ANGELO	Presente	
MALAVOLTA RICCARDO	Presente	
VISENTIN RICCARDO	Presente	
ACQUATI PIERGIORGIO	Presente	
GANDINI STEFANO		Assente
BOIOCCHI SIMONE		Assente
FUMAGALLI CRISTIANO		Assente
CATTANEO PAOLO	Presente	
QUATTROCCHI MARCO	Presente	
TEDIOSI ALDO		Assente
MENEGARDO MATTIA	Presente	
ZONCA ENRICO	Presente	

TOTALE: 24 CONSIGLIERI PRESENTI

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta.

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Zonca dichiara che si asterrà dal voto in quanto, nonostante la discussione sia stata interessante, non ritiene che in questo momento ci siano le condizioni per la tenuta del registro da parte del Comune.

Il Consigliere Berlino dichiara che, data la tematica delicata della materia, i componenti del suo gruppo voteranno secondo coscienza. Lamenta, così come il Consigliere Zonca, la mancanza di una fase di revisione del testo per giungere ad una versione condivisa.

Il Consigliere Ronchi dichiara a titolo personale voto favorevole al documento in esame.

Il Consigliere Russomando dichiara che anche i componenti del suo gruppo voteranno in base alle convinzioni personali.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.25	
Voti favorevoli:	n.14	
Voti contrari:	n. 5	
Astenuti:	n. 5	Acquati, Grazzi, Marsiglia, Russomando, Zonca
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Ruffa		

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.

Il Presidente Il Vicepresidente Il Segretario Generale
F.to GIUSEPPE SACCO F.to GIUSEPPE SEGGIO F.to ANTONIO D'ARRIGO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__13/10/2011__

Cinisello Balsamo, __13/10/2011__

Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D'ARRIGO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __24/10/2011__

Il Segretario Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal __13/10/2011__ al __28/10/2011__

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale